

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0026340/P-/ Cl.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **PG 9734 corr. 5/VA/6-12 dd.**

**12 giugno 2012**

allegato

Trieste, **13 giugno 2012**

**Oggetto: rilascio autorizzazione per grande struttura di vendita in zona non contemplata dal Piano comunale di settore del commercio: approfondimenti.**

Con la corrispondenza citata a margine, è pervenuto il quesito del Comune in indirizzo con cui si richiede un approfondimento in merito alla tematica di cui all'oggetto; in proposito, si richiama la nota della scrivente, prot. 0048979/P-/ Cl.COM.4.8 dd. 12 dicembre 2011<sup>1</sup>, che pure in questa sede viene integralmente confermata.

Con riferimento specifico alla disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legge 201/2011<sup>2</sup>, si evidenzia che l'obbligo di adeguare, entro un certo termine temporale, i propri ordinamenti posto a carico di regioni ed enti locali, non può significare il perdurare, nel termine dell'adeguamento, dei limiti derivanti dalle pregresse normative, essendo tali normative <<direttamente confliggenti con disposizioni dell'ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore nella gerarchia delle fonti>> (cfr. il periodo iniziale della disposizione, dove espressamente si richiama le <<la disciplina dell'Unione Europea (oltre che nazionale) in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi>>), con la conseguenza che tali norme, anche di rango legislativo <<collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelano non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall'ordinamento comunitario e costituzionale>> (TAR Piemonte, sentenza 1322/2007)

<sup>1</sup> La nota è consultabile sul sito: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/> - macroarea: Prescrizioni urbanistico – edilizie; file: Rilascio autorizzazione per grande struttura in zona non contemplata dal Piano di settore (12.12.11).

<sup>2</sup> La disposizione recita: <<Secondo **la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi**, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. **Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**>>.

Infatti, <<in un'ottica costituzionalmente orientata, la sola interpretazione sistematica in grado di conciliare le due discipline è quella secondo cui l'ultrattività sancita dalla norma transitoria (...) deve intendersi limitata agli atti (...) previgenti che non siano in contrasto con i principi affermati dalla sopravvenuta legislazione statale>> (TAR Toscana, sentenza 6400/2010).

La richiamata "sopravvenuta legislazione statale", precipuamente in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, e più in generale delle attività economiche, trova in ogni caso immediata applicazione anche nell'ordinamento della Regione FVG, trattandosi di normativa appartenente alla competenza esclusiva dello Stato (tutela della concorrenza, livelli essenziali delle prestazioni – LEP), per di più attuativa di disposizioni di derivazione europea.

La liberalizzazione in argomento è iniziata con il decreto legge 223/2006 (cd. Bersani bis), convertito, con modifiche, dalla legge 248/2006, proseguendo con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuativo della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno – cd. direttiva Bolkestein), cui sono seguiti, nel 2011, tre interventi legislativi statali che hanno dilatato quanto già sancito dal recepimento della "direttiva Bolkestein":

1. il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
2. il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - cd. Manovra bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
3. il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici – cd. Salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, sempre a livello di normativa statale, l'opera di liberalizzazione si è ulteriormente perfezionata con i decreti legge 1/2012 e 5/2012 (convertiti, con modifiche, dalle leggi 27/2012 e 35/2012)<sup>3</sup>.

Cordiali saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**  
– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*  
tel. 040 3775221  
e mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)

---

<sup>3</sup> Cfr. la nota della Direzione scrivente, prot. 0019344/P-/CL. 4.8 dd. 4 maggio 2012, pubblicata sul sito indicato alla nota 1, macroarea: *Quesiti vari*; file: *Quesiti vari DL 1 2012 e 5 2012 (04.05.12)*.